



N.9767/12

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

FALLIMENTO  
ESDEBITAZIONE

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

**MOTIVAZIONE  
SEMPLIFICATA**

Dott. Donato	PLENTEDA	- Presidente -
Dott. Aldo	CECCHERINI	- Consigliere -
Dott. Renato	BERNABAI	- Consigliere -
Dott. Carlo	DE CHIARA	- Consigliere rel. -
Dott. Guido	MERCOLINO	- Consigliere -

R.G.N. 12098/10  
C.I.  
Cron. 9767  
Rep.  
Ud. 16/02/12

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

GRISOTTO DOMENICO (c.f. GRSDNC58E22C653F), rappresenta e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Marina Flocco ed elett.te dom.to presso lo studio della medesima in Roma, Via Gregorio VII n. 466

- *ricorrente* -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente dott. Antonio Mastropasqua, rappresenta e difeso, per procura speciale in calce al controri-

317  
2012

corso, dagli avv.ti Lelio Maritato, Antonino Sgroi e Luigi Caliulo e con essi elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto


- controricorrente -

S.G.C. SOCIETA' GESTIONE CREDITI S.R.L.; G.E.C. GESTIONE ESAZIONE CONVENZIONATE S.P.A.; FALLIMENTO GIUSY MODA DI GRISOTTO DOMENICO & C. S.N.C.; BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI S.C.A.R.L.; BERTONE LORENZO; U.B.I. FACTOR S.P.A.; C.C.I.A.A. DI CUNEO; CORDERO GRAZIELLA; DRAGO PATRIZIA; FRANCO ZICHE S.P.A.; INAIL S.P.A.; MANIFATTURE LANE GAETANO MARZOTTO S.P.A.; PUBLIKOMPASS S.P.A.; PREMEX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; ROAGNA VIVAI AZIENDA AGRICOLA; BNL S.P.A.; FALLIMENTO FORMENTO & c. S.N.C.; AVV. GIUSEPPE SCAGLIOLA; BVM ITALIA S.P.A.

- intimati -

e sul ricorso proposto da:

S.G.C. SOCIETA' GESTIONE CREDITI S.R.L. (p.i. 08880050151), mandataria della S.P.V. Venezia s.r.l., in persona del suo procuratore dott. Giangaspere Luca Di Pietro, in forza di procura a rogito 18 dicembre 2009 rep. 44171/14845 del notaio Antonio Reschigna di Milano, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Angela Pasinetti



(c.f. PSNNG41E52I531D) e Gianluigi Loy (c.f. LYOGLG40T25H501J) ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Claudio Monteverdi n. 20

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

contro

GRISOTTO DOMENICO; INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; G.E.C. GESTIONE ESAZIONE CONVENZIONATE S.P.A.

- *intimati* -

avverso il decreto della Corte d'appello di Torino n. 184/09 cron. pronunciato nel proc. n. 698/09 V.G. e depositato l'11 novembre 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 febbraio 2012 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il ricorrente l'avv. Marina FLOCCO;

udito per il controricorrente INPS l'avv. Carla D'Aloisio, per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto APICE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'Appello di Torino ha respinto il reclamo proposto dal sig. Domenico Grisotto - dichiarato



fallito, quale socio illimitatamente responsabile della Giusi Moda & C. s.n.c., dal Tribunale di Alba, che con decreto 3 luglio 2006 aveva poi disposto la chiusura del fallimento - avverso il decreto con cui il medesimo Tribunale aveva respinto la sua richiesta di esdebitazione ai sensi dell'art. 142 legge fallim. (come modificato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5). Ha infatti rilevato il difetto del requisito della almeno parziale soddisfazione di tutti i creditori, previsto dal secondo comma dell'art. 142, cit., essendo rimasti totalmente insoddisfatti i creditori chirografari.

Il sig. Grisotto ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura. Hanno resistito, con separati controricorsi, i soli intimati INPS e S.G.C. Società Gestione Crediti s.r.l., quest'ultima proponendo anche ricorso incidentale per un solo motivo. Il ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno anche presentato memorie.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d'appello non abbia tenuto conto che il parere del comitato dei creditori era favorevole all'accoglimento dell'istanza di esdebitazione e che il



parere sfavorevole del curatore, essendo illegittimo, doveva considerarsi favorevole.

1.1. - Il motivo è inammissibile perché - a tacer d'altro - non corrisponde alla *ratio* della decisione impugnata, basata in via esclusiva sull'impedimento giuridico alla esdebitazione costituito dalla mancata soddisfazione, sia pure parziale, di tutti i creditori: impedimento la cui sussistenza assorbiva qualsiasi considerazione relativa ai pareri menzionati dal ricorrente.

2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione di varie norme di diritto e in particolare dell'art. 142 legge fallim., si contesta che il secondo comma di quest'ultimo sia da interpretare nel senso che presupposto dell'esdebitazione sia la soddisfazione almeno parziale di tutti i creditori, ben potendosi, invece, riconoscere il beneficio anche ove il fallimento si sia chiuso con la totale insoddisfazione dei creditori chirografari.

2.1. - Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito con la sentenza n. 24214 del 2011, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, che la condizione del soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dal secondo comma del richiamato art. 142, de-



ve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto.

3. - Con il terzo motivo del ricorso principale, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d'appello non abbia tenuto conto che nella specie sussistevano tutti gli altri requisiti per il riconoscimento del beneficio invocato dal ricorrente.

3.1. - Il motivo è inammissibile essendo la verifica della sussistenza dei restanti requisiti dell'esdebitazione assorbita dalla riscontrata mancanza - secondo i giudici del reclamo - del requisito di cui si è detto sopra. La predetta verifica resta ovviamente aperta nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per effetto dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

4. - Con l'unico motivo del ricorso incidentale si lamenta che la Corte d'appello non abbia dichiarato inammissibile l'istanza del sig. Grisotto nonostante il fallimento del medesimo fosse già chiuso alla data del 16 luglio 2006 (risalendo il decreto di chiusura, come si è visto, al 3 luglio dello stesso anno), di entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, mentre l'art. 19 d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 estende l'applicabilità delle disposizioni sulla esdebitazione



alle sole procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore del primo decreto e non anche a quelle già chiuse alla medesima data.

4.1. - Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto presuppone il ricorrente, la chiusura del fallimento non si verifica sino a che non sia divenuto definitivo il decreto di chiusura; dunque nella specie essa si è verificata, come ha correttamente affermato la Corte d'appello, soltanto con l'inutile decorso del termine di quindici giorni previsto per il reclamo avverso il decreto di chiusura dall'art. 119 legge fallim.

Il quarto comma di tale articolo, introdotto dal d.lgs. n. 169 del 2007, cit., prevede espressamente che "il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato". Detta norma si applica, ai sensi dell'art. 22 del medesimo decreto legislativo, alle sole procedure fallimentari aperte successivamente alla sua entrata in vigore, verificatasi il 1° gennaio 2008; ma la medesima regola deve ritenersi comunque applicabile anche per le procedure aperte - come quella riguardate il sig. Grisotto - in epoca precedente, perché al decreto di chiusura va riconosciuto carattere deci-



sorio (Cass. 6580/1999, 3367/1980, 1569/1979, 3679/1968, 2544/1962) e dunque vale la regola generale che gli effetti costitutivi della decisione si producono soltanto con il giudicato. Del resto l'eventualità di una esdebitazione anticipata rispetto alla definitività della chiusura del fallimento creerebbe problemi di difficile soluzione, in difetto di apposita disciplina, nel caso di accoglimento dell'impugnazione del decreto di chiusura e di conseguente prosecuzione della procedura concorsuale.

5. - In conclusione il decreto impugnato va cassato, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato sopra al § 2.1.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo e il terzo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo motivo del medesimo ricorso e rigetta il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del



16 febbraio 2012.


Il Consigliere estensore

Carlo De Chiara



Il Presidente

Donato Pienteda



**Depositato in Cancelleria**

ii 14 GIU 2012

IL CANCELLIERE  
Alfonso Madafferi

